

REGOLAMENTO (CEE) N. 262/88 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 1988
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 (**),

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva (†), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 (†), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (†);

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*), la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1º gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (**);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 (†), del Consiglio modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (**),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(†) GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

(†) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

(†) GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

(†) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

(*) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(**) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

(†) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(†) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.